



***Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.***

**Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici  
(Legge sulla caccia, LCP)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986<sup>2</sup> sulla caccia è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta la legge «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione per la fauna selvatica».*

<sup>2</sup> *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2bis, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

*Art. 3 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, se necessario, coordinano la pianificazione. Essi tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali.

<sup>2</sup> I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a

RS .....

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 922.0

2016-.....

una prova della precisione di tiro da fornire periodicamente e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

*Art. 4* Esami cantonali di caccia

<sup>1</sup> L'autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia.

<sup>2</sup> Gli esami cantonali di caccia comprendono in particolare le seguenti materie:

- a. biologia della fauna selvatica;
- b. protezione delle specie e degli spazi vitali;
- c. protezione degli animali;
- d. manipolazione delle armi.

<sup>2</sup> Gli esami cantonali di caccia sono riconosciuti reciprocamente dai Cantoni nelle materie di cui al capoverso 2.

<sup>3</sup> I Cantoni possono:

- a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;
- b. rilasciare a persone che si preparano all'esame di caccia o sono titolari di un'autorizzazione di caccia estera un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

*Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o, q, cpv. 2, 3, 5 e 6*

<sup>1</sup> Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale  
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione
- c. *Abrogato*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca  
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza  
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, moretta grigia, edredone, moretta codona, marzaio-la, alzavola, mestolone, fischione, moretta, orco marino, quattrocchi, canapi-glia, codone, germano reale, moriglione e orchetto marino  
dal 1° febbraio al 31 agosto
- q. cormorano  
dal 1° marzo al 31 agosto

<sup>2</sup>Abrogato

<sup>3</sup>I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

<sup>5</sup>I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti, salvaguardare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizootie.

<sup>6</sup>Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungarne i periodi di protezione, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure, quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

*Art. 7 cpv. 2 e 3*

<sup>2 e 3</sup> Abrogati

*Art. 7a* Regolazione di specie protette

<sup>1</sup>I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi: dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi: dal 16 settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

<sup>2</sup>Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione interessata e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure
- b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

*Art. 8* Animali feriti e ammalati

<sup>1</sup>Le persone titolari di un'autorizzazione di caccia che durante la caccia hanno ferito o probabilmente ferito animali selvatici provvedono al loro recupero tempestivo e corretto. I Cantoni disciplinano i dettagli.

<sup>2</sup>I guardacaccia e i badatori possono abbattere in qualsiasi momento gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

*Art. 11 Titolo della rubrica (concerne soltanto il testo italiano e francese)*

*Art. 12 cpv. 2 primo periodo e 4*

<sup>2</sup>I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto

per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 14*

## **Capitolo 5: Informazione e ricerca**

*Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5*

### Informazione, formazione e ricerca

<sup>4</sup> La Confederazione gestisce il centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 14a*      Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

*Art. 17 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. affumica, gasa o affoga volpi, tassi o marmotte, nonché distrugge le loro tane perforandole, scavando o ostruendole;

<sup>3</sup> RS 455

*Art. 18 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di recuperare tempestivamente e correttamente gli animali selvatici feriti o probabilmente feriti durante la caccia.

*Art. 20 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'autorizzazione di caccia può essere revocata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il titolare dell'autorizzazione ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il titolare dell'autorizzazione commetta nuovi reati di questo genere.

<sup>1bis</sup> La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale<sup>4</sup>.

*Art. 24 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>3</sup> Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

<sup>4</sup> Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 172.010

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

### **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

#### **1. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>6</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 22a*          Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>7</sup> sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

#### **2. Legge federale del 4 ottobre 1991<sup>8</sup> sulle foreste**

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi; se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

<sup>6</sup> RS 451

<sup>7</sup> RS 455

<sup>8</sup> RS 921.0

### 3. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>9</sup> sulla pesca

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

*Art 6a*                      Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>10</sup> sulla protezione degli animali, a condizione che tali misure:

- a. siano volte a monitorare gli effettivi o effettuare controlli dell'efficacia ai sensi della presente legge; e
- b. siano adottate da autorità federali, autorità cantonali o terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. concretizza le misure di cui al capoverso 1.

<sup>9</sup> RS 455

<sup>10</sup> RS 455